



**COMUNE DI BRIGA NOVARESE**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale:

- n. 2 del 07.04.2003 esecutiva ai sensi di legge
- n. 21 del 15.09.2003 esecutiva ai sensi di legge

Rettificato con deliberazione G.M. n. 29 in data 05.04.2004

Rettificato con deliberazione G.M. n. 114 in data 31.12.2005

Rettificato con deliberazione G.M. n. 106 in data 23.12.2006

Il presente Regolamento è in vigore dal 19.01.2004  
(parere favorevole A.S.L. 13 ns. prot. n. 346 del 19.01.2004)

# INDICE

## TITOLO I

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
- CAPO III - FERETRI
- CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

## TITOLO II CIMITERI

- CAPO I - CIMITERI
- CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E POLIZIA DEI CIMITERI
- CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
- CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- CAPO V - CREMAZIONE

## TITOLO III CONCESSIONI

- CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
- CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
- CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

## TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI
- CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

## TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE
- CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A

**TITOLO I**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alle generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in generalità comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**Art. 2.**  
**Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, per mezzo degli uffici e Servizi Amministrativi e Tecnici del Comune e dei Servizi competenti dell'A.S.L., per quanto di competenza.

**Art. 3.**  
**Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX, del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

**Art. 4.**  
**Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero delle salme accidentate;
  - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali individuati al successivo art. 14;
  - e) l'inumazione in campo comune;

- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Gli altri servizi, quando svolti dal personale del cimitero, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato A al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

#### **Art. 5.**

##### ***Atti a disposizione del pubblico.***

1. Presso gli uffici Comunali è tenuto, su supporto informatico o cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'Ufficio Comunale.
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 1 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### ***Art. 6.***

#### ***Depositi di osservazione ed obitori***

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
3. Nel caso di decessi per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Dirigente Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

## **CAPO III FERETRI**

### **Art. 7.**

#### ***Deposizione della salma nel feretro***

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e punto 3 Circolare 24 giugno 1993, n. 24 il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.  
Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.  
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

### **Art. 8.**

#### ***Verifica e chiusura feretri***

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Art. 9.**

#### ***Feretri per intimazione, tumulazione, cremazione e trasporti***

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 19 settembre 1990, n. 285, dalla circolare 24 giugno 1993, n. 24, punto 9.

### **Art. 10.**

#### ***Fornitura gratuita di feretri***

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione e cremazione per trasporti interni al Comune di decesso per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

### **Art. 11.**

#### ***Piastrina di riconoscimento***

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi .

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 12.**

#### ***Modalità del trasporto e percorso***

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 , n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

### **Art. 13.**

#### ***Orario dei trasporti***

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. L'Ufficio Comunale fisserà di norma l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste.

### **Art. 14.**

#### ***Riti Religiosi***

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

### **Art. 15.**

#### ***Trasferimento di salme senza funerale***

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

### **Art. 16.**

#### ***Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività***

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle

onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art .17.**

##### ***Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione***

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

#### **Art. 18.**

##### ***Trasporti in luogo diverso dal cimitero***

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 19.**

##### ***Trasporti di ceneri e resti***

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato Estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### ***Art. 20. Cimiteri***

1. Ai sensi dell'art .337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio dei seppellimento con il Cimitero Comunale.

#### ***Art. 21. Disposizioni generali - Vigilanza***

1. É vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102/105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di esumazione e estumulazione da aree date in concessione a privati, devono essere effettuate con assistenza e collaborazione del personale del cimitero.
5. Le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria dal campo comune e il recupero dei resti mortali successivo alle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria da aree date in concessione a privati, sono svolte dal personale del cimitero.
6. Le operazioni di apertura e chiusura di loculo e di celletta ossario, di apertura e chiusura di loculi in edicola privata e in tombe privata a terra, nonché di preparazione della fossa per inumazione in aiuola privata sono a carico del concessionario e dovranno essere svolte alla presenza del personale del cimitero.

#### ***Art. 22. Ammissione nel cimitero***

1. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 23.** **Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ed esumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, e relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel Cimitero deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 24.** **Polizia dei cimiteri - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, con propria ordinanza, dal Sindaco.

#### **Art. 25.** **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. É vietato l'ingresso:
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
3. Per motivi di salute od età si possono visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, a seguito di apposita singola autorizzazione sindacale.

#### **Art. 26.** **Divieti speciali**

1. Nei cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) introdurre oggetti irriverenti;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - d) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi e contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare e filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
  - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai cimiteri, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

**Art. 27.**  
**Riti Funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

**Art. 28**  
**Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi simboli secondo le forme, le misure il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio in relazione al carattere del cimitero ai sensi art. 35 comma 2 del presente regolamento.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal responsabile del servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

**Art. 29.**  
**Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.  
Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.  
Nelle aiuole destinate ad inumazione familiare non possono essere piantumati arbusti di altezza superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito d'ufficio. In caso di inadempienza il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

**Art. 30.**  
**Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

**Art. 31.**  
**Custode del cimitero e sue attribuzioni**

1. Il personale del Cimitero è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Inoltre è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è inoltre vietato:
  - a) eseguire all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

**Art. 32**  
**Vaccinazioni**

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione anti-epatite B facoltativa).

## **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 33. Inumazione**

1. Le sepolture per inumazioni si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata anche superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

### **Art. 34. Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Sindaco l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessivamente non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide con le seguenti misure: lunghezza 160 x larghezza 60 x altezza 100 dal piano di campagna, dietro presentazione di domanda con allegato schizzo.
3. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 35. Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, così come stabilito dal punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità del 24-6-1993 n. 24.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 36.**  
**Deposito provvisorio**

1. A motivata richiesta delle famiglie dei defunti il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata in un periodo inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.  
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
4. È consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 37.**

#### ***Esumazioni ordinarie***

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dal art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono esumazioni ordinarie anche quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre (escluso luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Art. 38.**

#### ***Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie***

1. È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune ed è compito del personale del cimitero registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune à reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

### **Art. 39.**

#### ***Esumazione straordinaria***

1. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

### **Art. 40.**

#### ***Estumulazioni***

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti, e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al pagamento della tariffa, i resti mortali sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 41.**

#### ***Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento***

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni straordinarie dal campo comune sono eseguite dal personale del cimitero previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta è subordinata al pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. Per le esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Art. 42.**

#### ***Raccolta delle ossa***

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Art. 43.**

#### ***Oggetti da recuperare***

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al necroforo al momento della richiesta della operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al necroforo che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**Art. 44.**

***Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali***

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D.lvo 5.2.1997, n. 22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-19675 del 2.6.1997 e n. 29-24570 del 11.5.1998.

**Art. 45.**

***Disponibilità di materiali***

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Art. 46. Crematorio**

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Art. 47. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L' autorizzazione di cui all'art. 79 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e punto 14.2 Circolare Ministero della Sanità 24-6-1993, n. 24, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

### **Art. 48. Urne cinerarie.**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari o cellette ossario appartenenti a privati costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cineraio comune.

# **TITOLO III CONCESSIONI**

## **CAPO I**

### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art .49.**

#### ***Sepulture private***

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.) e delle sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, aiuole, edicole, ecc.).
2. Il diritto d'uso consiste in un concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atto tra vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed esumazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata a mezzo di scrittura privata, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
7. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - il/i concessionari;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresa le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **Art. 50.**

#### ***Durata delle concessioni***

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10-9-1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni dalla data della concessione per i manufatti e le aree destinate alle sepulture per famiglie e collettività;

- b) in 30 anni dalla tumulazione per gli ossarietti, le nicchie cinerarie individuali, i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della concessione nel primo caso e con la data della tumulazione nel secondo caso.
  4. Le concessioni private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

**Art. 51.**  
**Modalità di concessione.**

1. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
4. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
5. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

**Art. 52.**  
**Uso delle sepolture private**

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto della concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
3. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
4. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, (il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle). Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione e l'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari vanno valutati e comprovati con apposita

dichiarazioni, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del titolare della concessione.

6. Il titolare della concessione può consentire tumulazioni all'interno della propria tomba, previa apposita autorizzazione del Sindaco, a persone che non rientrano nell'articolo suddetto.
7. Il concessionario non ha alcun diritto a che siano osservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Art. 53.**

##### ***Manutenzione, canone annuo***

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.  
Per le concessioni cimiteriali perpetue, in caso di inadempimento degli obblighi di manutenzione, l'amministrazione comunale può, previa diffida a provvedere, prendere atto dell'inadempienza e dichiarare la decadenza della concessione.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. La Giunta Comunale provvederà a definire il canone da corrispondere in ragione del numero dei posti in concessione.
3. La tinteggiatura di manufatti realizzati direttamente dai privati potrà prevedere esclusivamente tinte tenui e consoni alle particolari caratteristiche dell'area cimiteriale.

#### **Art. 54.**

##### ***Costruzione dell'opera - Termini***

1. Le concessioni in uso di aree per sepolture familiari impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 64 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per validi motivi, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **Art. 55.**

##### ***Vigilanza del Sindaco***

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

## **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Art. 56.**

#### ***Divisione, subentri***

1. Più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 D.P.R. 445/2000:  
essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 52 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione é effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone, che ai sensi dell'art. 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi i 30 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

### **Art. 57.**

#### ***Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni quando la sepoltura non é stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà

al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a

$$\frac{1}{2 \times "n"}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 58.**

##### ***Rinuncia a concessione di aree libere della durata di anni 99 o perpetua.***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari al 10% della tariffa in vigore per la concessione della stessa area al momento della presa d'atto, della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 59.**

##### ***Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi le opere costruite saranno sottoposte a valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, e sarà riconosciuta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti una somma pari al 10% della valutazione suddetta.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 60.**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, é facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito della stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 61.**

##### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non si siano Osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punti e) ed f) di cui sopra, é adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili e competenti al Sindaco.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune
4. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

**Art. 62.**  
**Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposta per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Art. 63.**

##### ***Accesso nel cimitero***

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

##### **Art. 64.**

##### ***Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.***

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L., osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, punto 13 della Circolare Ministeriale n. 24/93 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del responsabile del servizio lapidi, ricordi e similari.
8. È consentita la costruzione di edicole solo lungo la recinzione perimetrale del Cimitero, per un'altezza massima di mt. 3.20 dal piano di campagna.
9. All'interno del cimitero sono consentite soltanto tombe a terra con le seguenti misure: altezza tomba fuori terra 60 cm dal piano di campagna con sovrastante monumento di altezza massima di mt. 1.20.

**Art. 65.**  
**Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

**Art. 66.**  
**Recinzioni aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. É vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

**Art. 67.**  
**Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dal servizio.
2. É vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.
3. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi, individuali.
4. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo suddetto.

**Art. 68.**  
**Vigilanza**

1. L'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle Autorizzazioni ed ai permessi rilasciati e, a lavori ultimati, accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 69. Funzioni - Licenza**

1. Le Imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono.
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 70.**

##### ***Registro delle sepolture***

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro delle sepolture é documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni.

#### **Art. 71.**

##### ***Annotazioni nel registro delle sepolture***

1. Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, in capo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - generalità del defunto;
  - generalità del concessionario o dei concessionari;
  - la natura e la durata della concessione;
  - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 72.**

##### ***Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali***

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### **Art. 73.**

##### ***Scadenario delle Concessioni***

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio predispone entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 74.**

##### ***Efficacia delle disposizioni del Regolamento***

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente é comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 75.**

##### ***Cautele***

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o la costruzione di edicole, monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 76.**

##### ***Concessioni pregresse***

1. Salvo quanto previsto dall'art. 83 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 77.**

##### ***Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto.***

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa.  
In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

## ALLEGATO A

### TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

1. Per collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno ..... € **10,00**
2. Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sovracopertina e solo in marmo..... € **12,00**
3. Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sovracopertina e circondate da colonnine ..... € **15,00**

## ALLEGATO B

### TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

1. Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma e resti mortali richiesta dai privati..... € **50,00**
2. Esumazioni ordinarie ..... € **0,00**
3. Tumulazione di salma, ceneri e resti mortali ..... € **25,00**
4. Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune..... € **0,00**
5. Estumulazione di salma ceneri e resti mortali ..... € **30,00**
6. Inumazione salme non residenti..... € **150,00**
7. Inumazioni ordinarie ..... € **50,00**
8. **Cremazione di salme di residenti: l'importo richiesto sarà pari all'importo dovuto dal Comune all'Ente gestore dell'impianto di cremazione.**

**N.B. La tabella B) è stata rettificata con G.C. n. 29/2004, G.C. n. 114/2005 e GC. n. 106/2006.**